

Contratto di assicurazione Collettivo Convenzione Pannelli Fotovoltaici

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di assicurazione;

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.**

La Polizza Convenzione Collettiva Pannelli Fotovoltaici n. 7701 stipulata con Avipop Assicurazioni S.p.A. è depositata sia presso la Direzione Generale del Banco Popolare Società Cooperativa sia presso la Direzione di Avipop Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - DURATA E PROROGA TACITA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione decorre dalle ore 24:00 del 01/02/2008 con scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2008.

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA DI CIASCUNA ADESIONE

Per ciascuna adesione la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione della Richiesta di adesione da parte dell'Assicurato, presso una Filiale o Agenzia della Contraente, che corrisponde alla data del pagamento del premio ed avrà durata di anni 1 (uno).

Se l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Una copia della Richiesta di adesione debitamente sottoscritta dall'Assicurato dovrà essere trattenuta dalla Contraente a disposizione della Società.

In mancanza di disdetta con preavviso di 30 gg. dalla scadenza anniversaria, ogni singola adesione si intende prorogata per un anno e così di seguito.

In caso di recesso dalla Convenzione l'efficacia della garanzia nei confronti di ogni singolo impianto assicurato, permarrà comunque fino alla data di scadenza originaria della singola adesione.

Art.4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società può recedere dalla presente Convenzione, o dalla garanzia relativa al singolo impianto colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso dalla garanzia relativa al singolo impianto colpito dal Sinistro, la Società restituirà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio imponibile relativa all'impianto medesimo corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

In caso di recesso dalla Convenzione, l'efficacia della garanzia nei confronti di ogni singolo impianto assicurato permarrà comunque fino alla data di scadenza originaria delle singole adesioni.

Art. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

Art. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, rese nella presente Convenzione e nella Richiesta di Adesione in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso alla copertura del rischio e determinato il premio.

Art. 14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
- b) darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C., compilando il relativo modulo di denuncia sinistro disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) fare nei cinque giorni successivi – relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, atti di terzi eventualmente compresi in copertura – dichiarazione

scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente;

- d) conservare – fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società – le tracce e i residui del Sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo.

Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento ed allegare copia della Richiesta di adesione sottoscritta dall'Assicurato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

In ogni caso per qualsiasi esigenza inerente il sinistro, l'Assicurato potrà contattare dal lunedì al venerdì il numero verde 800115325 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Art. 15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 14 (Obblighi in caso di sinistro);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 16 (Procedura per la valutazione del danno);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.18 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, disciplinate all'Art. 29 (Spese di demolizione sgombero), devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 19 Assicurazione parziale.

Art. 19 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 20 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 22 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.**

Art. 23 - ERRORI / SVISTE E DIMENTICANZE

La mancata comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio, le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della compilazione della Richiesta di adesione, le omissioni, le sviste, le dimenticanze e gli errori relativi all'invio delle comunicazioni alla Società, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, se commessi in buona fede dall'Assicurato.

Il Contraente terrà la Società manlevata e indenne da ogni pretesa dell'Assicurato o di terzi qualora vengano emesse per errore del Contraente delle Richieste di Adesione relative a impianti non rispecchianti la destinazione e le caratteristiche di installazione a cui si riferisce la Convenzione (vedi Art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione).

In tal caso la Società si impegna alla restituzione del relativo premio pagato.

Art. 24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato.

SEZIONE I) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI

Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato, **fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore, nell'ambito dell'ubicazione dichiarata nella Richiesta di Adesione**, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dagli Artt. 26 - Esclusioni - e 27 - Delimitazioni -.

Si precisa inoltre che l'impianto assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.

Per gli impianti di nuova installazione, collaudati, ma non ancora collegati alla rete del gestore, la garanzia è ugualmente operante semprechè gli stessi abbiano tutti i requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. del 19/02/2007 e siano conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del medesimo decreto, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.

In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell'impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART. 26 - ESCLUSIONI

a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a1) atti di terzi in genere come, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia della Sezione I, qualora attivata), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;**

- a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a4) dolo e colpa grave, dell'Assicurato e dei suoi Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno, contaminazione da sostanze radioattive;
- a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto ; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- a7) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita Sezione II, qualora attivata);
- a8) difetti di cui l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- a9) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- a10) guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell'impianto (se non quanto previsto nell'apposita sub-Sezione I, qualora attivata);
- a11) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio dell'Assicurato;
- a12) montaggio, smontaggio, manutenzione dell'impianto;
- a13) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- a14) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a15) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- a16) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'impianto ;
- a17) difetti di rendimento;
- a18) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- a19) da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- a20) da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l'indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
- a21) dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- a22) muffa, funghi, contaminazione, roditori;
- a23) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- a24) da impiego di esplosivi in genere;
- a25) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;

- a26) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- a27) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, incrostazioni, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a28) eruzione vulcanica e maremoto.

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

a29) da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.

b) Proprietà e beni esclusi:

- b1) l'impianto da assicurare, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- b2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- b4) pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali.

Art. 27 - DELIMITAZIONI

In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello indicato nella Richiesta di Adesione.

1 - Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

2 - Relativamente ai danni causati da franamento e smottamento del terreno, la Società non indennizzerà importo superiore al 60% della somma indicata nella Richiesta di Adesione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dell'importo stabilito nella Richiesta di Adesione, e più precisamente:

- per impianti "non integrati" a terra scoperto del 10% col minimo di € 500,00;
- per le altre tipologie di impianto scoperto 5% col minimo di € 200,00.

Art. 28 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

A parziale deroga dell'Art. 18 - Valore delle cose assicurate, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1 - in caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

- b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- 2 - Agli effetti degli Artt.19 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
- 3 - In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4 - Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. 18 -Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
- 5 - Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**
- 6 - L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto impianti in stato di attività.**
- 7 - Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;

Art. 29 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10 % del danno indennizzabile, con il massimo di € 50.000,00.

Art. 30 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 19 – Assicurazione parziale, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'Art. 19 – Assicurazione parziale rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

SEZIONE I- GARANZIE AGGIUNTIVE

A) GARANZIA AGGIUNTIVA "GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO"

Art. 31

A parziale deroga dell'Art. 26 comma a10) della Sezione I - Danni Diretti - , ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico" all'impianto assicurato, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Sono esclusi i danni:

- 1) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione ove è collocato l'impianto indicato sulla Richiesta di Adesione;**
- 2) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:**
 - controlli di funzionalità;**
 - manutenzione preventiva;**
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.**

I sinistri riconducibili al presente Art. 31) verranno liquidati applicando uno scoperto del 5% con il minimo di € 200,00.

Art. 32

A parziale deroga dell'Art. 26 comma a13 della Sezione I "Danni diretti , ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si impegna a risarcire l'impianto assicurato dei danni da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione, nell'ambito di ogni singola adesione, secondo la seguente regola:

1° sinistro:	100% dell'indennizzo
2° sinistro:	70% dell'indennizzo
3° sinistro:	40% dell'indennizzo
4° sinistro:	20% dell'indennizzo
dal 5° sinistro:	nessun indennizzo

ART. 33

Agli effetti delle garanzie dei suindicati Artt. 31) e 32), in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più del valore dell'impianto indicato nella Richiesta di adesione.

B) GARANZIA AGGIUNTIVA "ATTI DI TERZI"

Art. 34

- a) A parziale deroga dell'Art.26 comma a1), la Società risponde dei danni da furto e rapina.**
E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto è fissato.

Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.

Le installazioni a terra dovranno essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il "riconoscimento" dell'inverter;
- sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei succitati sistemi antifurto comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

- b) La Società risponde inoltre, sempre a parziale deroga dell'Art. 26 comma a1) dei danni causati alle cose assicurate da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi.

In aggregato per tutte le garanzie prestate dalla presente Garanzia aggiuntiva "Atti di Terzi" la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata per l'impianto riportata nella Richiesta di Adesione.

Per gli impianti "a terra", oltre al limite del 60% soprariportato è operante un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00.

Inoltre per ogni sinistro riconducibile alle garanzie prestate nel presente Art. 34 a) e b) si applicheranno al risarcimento i seguenti scoperti:

- per impianti "non integrati" a terra scoperto 30% con il minimo di € 2.500,00
- per impianti "non integrati" sul tetto scoperto 20% con il minimo di € 2.500,00
- per impianti "parzialmente integrati" sul tetto scoperto 15% con il minimo di € 2.500,00
- per impianti "integrati" scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00

SEZIONE II) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI (Valida se espressamente richiamata nella Richiesta di Adesione)

ART. 35 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito l'impianto assicurato ai sensi della Sezione I (ed eventuali Garanzie aggiuntive se rese operanti), nel luogo indicato nella Richiesta di Adesione, **sempre che:**

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I (ed eventuali Garanzie aggiuntive se rese operanti);
- l'impianto sia collegato alla rete;
- l'impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- sia stata prevista una regolare attività di manutenzione dell'impianto, sia contrattualizzata con un'azienda esterna, sia eseguita da personale interno purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione.

In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile.

Salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 36 - Esclusioni e 37 - Delimitazioni

Art. 36 – ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I del presente contratto (ed eventuali Garanzie aggiuntive se rese operanti) causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la rimessa in efficienza dell'impianto;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell'impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Società non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività dell'impianto assicurato, che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali, eventi di forza maggiore, scioperi, che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo dell'impianto danneggiato o distrutto;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- difetto di rendimento dell'impianto o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Art. 37 - DELIMITAZIONI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi indicati nella Richiesta di adesione, corrispondenti ad una franchigia di 72 ore dal momento del sinistro.

Art. 38 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nelle 72 ore successive dal momento del sinistro;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal Gestore per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Art. 39 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Per la presente Sezione II ad integrazione dell'Art.22-Pagamento dell'indennizzo, si conviene che:

- a) la Società si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) seguente, a versare all'Assicurato l'importo dovuto in base alla presente Sezione relativo all'interruzione dell'attività dell'impianto assicurato trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto;
- b) trenta giorni dopo che la Società avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, l'Assicurato potrà richiedere come pagamento anticipato l'importo minimo che la Società concorderà come pagabile;
- c) **la Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:**
 - 1) **esistano dubbi circa il diritto dell'Assicurato all'indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'Assicurato fornirà la prova necessaria o la Società accetterà la responsabilità;**
 - 2) **a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività dell'impianto assicurato, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente Copertura assicurativa, la Garanzia contemplata dalla presente Sezione II non avrà effetto.**

Art. 40 - PERIODO DI INDENNIZZO

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 60 (sessanta) giorni dal momento del sinistro, al netto della franchigia, riportata nella Richiesta di Adesione, di 72 ore seguenti al momento del sinistro.

Art. 41 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Copertura, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività dell'impianto assicurato viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'impianto è parziale, l'assicurazione opera limitatamente alla porzione dell'impianto che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

SEZIONE III - RICORSO TERZI

Art. 42

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **fino alla concorrenza del massimale annuo prescelto nella Richiesta di Adesione**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente

responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all'impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **da furto;**
- **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;**
- **derivanti da Responsabilità Civile professionale;**
- **sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.**

Non sono comunque considerati terzi:

- I. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- II. **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- III. **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro.

=====

Avipop Assicurazioni S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Avipop Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 63.500.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1797850 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01979370036 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002